

TI_GERICHTE INC.2003.1606 vom 29. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2003.1606

FR: TI_GERICHTE INC.2003.1606 du 29 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE INC.2003.1606 del 29 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - il pericolo di fuga e i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

E. 2

La legittimità dell'arresto già è stata esaminata in occasione della conferma dell'arresto (doc. __, inc. GIAR _____) e delle precedenti decisioni di proroga del carcere preventivo (doc. __, inc. GIAR _____ e doc. __, inc. GIAR _____); si deve allora nuovamente ribadire che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di _____ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto dall'art. 102 cpv. 2 CPP. Come già detto in occasione delle precedenti decisioni di proroga del carcere preventivo, i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di _____ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica d'ufficio da parte di questo giudice) sono senz'altro dati. L'accusato ha infatti ammesso di aver eseguito "il lavoro" con _____ e di ritenere che l'incarico fosse stato dato a quest'ultimo da _____, gerente del locale, e dietro previsto compenso di fr. 10'000.--, precisando pure di avere acquistato con _____ la benzina per appiccare l'incendio presso una stazione

di servizio di _____ il 31 dicembre 2002 (cfr. verbali PP 14 febbraio 2003 e 8 aprile 2003, Rappol all. _____). Le dichiarazioni di _____ trovano del resto conferma nella chiamata di correo di _____, che pure attesta il coinvolgimento diretto di _____ nei fatti (v. verbale PP 21 agosto 2003, confronto tra _____ e _____).

E. 3

I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Si tratta di evitare che intervengano accordi tra accusato e testimoni (già sentiti o ancora da sentire) e complici o correi (non arrestati o confrontati con dichiarazioni divergenti da quelle dell'accusato), messi in atto per nascondere la verità. Ora, in questo caso, il rischio di collusione con _____ appare limitato, ritenuto che le divergenze tra quest'ultimo e _____ non sono tali da modificare sostanzialmente le responsabilità penali dei due accusati.

E. 4

La detenzione preventiva può comunque giustificarsi in presenza di un pericolo di fuga, considerato che uno dei suoi scopi è quello di assicurare la presenza dell'imputato al dibattimento e l'esecuzione della pena. Per quanto concerne il pericolo di fuga, va qui riconfermato quanto già detto nella decisione 2 luglio 2003 (doc. _ inc. GIAR _____) e meglio che: "I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94). _____ è cittadino italiano, ivi residente e senza legami significativi con la Svizzera, ciò che rende concreto il pericolo che, una volta messo in libertà provvisoria, egli tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto della presumibile pena (di reclusione) in caso di condanna." I presupposti soprammenzionati non sono mutati, per cui il pericolo di fuga sussiste tutt'ora.

E. 5

Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o la proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità). _____, come detto, è detenuto dall'8 gennaio 2003 per reati certamente gravi (crimini) e per alcuni dei quali (segnatamente incendio ed esplosione) è prevista la pena della reclusione ed, in caso di condanna, è ipotizzabile una pena di durata verosimilmente ben maggiore del carcere sin qui sofferto ed ancora da soffrire. La proroga richiesta appare dunque rispettosa del principio di proporzionalità. La detenzione preventiva subita, e quella presumibilmente ancora da subire, non è lesiva del principio di celerità. Gravità dei reati imputati, pena prospettabile in caso di condanna e

complessità della fattispecie fanno sì che un ulteriore protrarsi della carcerazione preventiva non sia (ancora) lesivo di tale principio (SJ 1998 p. 247). Inoltre la proroga richiesta (13 giorni) appare relativamente breve e l'inchiesta, in ragione della limitatezza dei complementi istruttori chiesti dalle parti in occasione del deposito atti, è in fase conclusiva.

E. 6

L'istanza deve quindi essere accolta, così come proposta dal Procuratore pubblico, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L'istanza è accolta. Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto _____ è prorogato sino al 30 ottobre 2003 (compreso). 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: - Procuratore pubblico _____ (con copia delle osservazioni 22 settembre 2003 e 24 settembre 2003 del patrocinatore dell'accusato e l'incarto MP _____ di ritorno); - avv. _____, per sé e per l'accusato; - Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano - Cadro. giudice _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.